

I Comitati di applicazione e verifica: evidenze dai protocolli e dagli accordi collettivi sottoscritti al livello settoriale, territoriale e aziendale

Giada Benincasa

Assegnista dell'Università di Modena e Reggio Emilia

Uno dei temi centrali che emerge dall'[indagine condotta sui protocolli](#) è quello afferente alla costituzione - al livello aziendale, territoriale e talvolta settoriale - dei Comitati di applicazione e verifica delle misure di sicurezza applicate nei luoghi di lavoro.

A tal proposito, infatti, con il **Protocollo condiviso dal Governo e dalle Parti sociali del 14 marzo 2020**, all'art. 13, viene prevista l'introduzione di un "Comitato di applicazione e garanzia delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS", prevedendo che lo stesso venga costituito al livello delle singole realtà aziendali. Solo successivamente, con l'aggiornamento del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, il nuovo **Protocollo condiviso del 24 aprile 2020** ha ampliato tale previsione, introducendo altresì la possibilità di istituire, "laddove per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali", i Comitati Territoriali composti dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, se presenti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Tali comitati, dunque, potranno essere costituiti tanto al livello territoriale quanto al livello settoriale ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, nonché con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del Covid-19.

In questo senso, è possibile vedere come, attori e parti sociali, nella primissima fase del periodo pandemico (in particolar modo tra marzo e maggio 2020) si siano allineati a tali disposizioni a livello settoriale, territoriale e aziendale.

Tuttavia, tra un settore e l'altro, è possibile cogliere alcune differenze in merito al recepimento e all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 13 del protocollo nazionale sopra richiamato. Ed invero, alcuni settori hanno preferito prevedere la possibilità di introdurre tali organismi, al livello settoriale e territoriale, recependo sostanzialmente quanto individuato dai protocolli condivisi al livello centrale senza, tuttavia, disciplinarne la composizione e/o il ruolo e le attività ad esso attribuite. È questo il caso, tra i vari, del **quadro di intesa per il settore gaming hall bingo del 14 maggio 2020**, il quale precisa che nell'ambito di ogni società è costituito al livello centrale un comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo in parola, nonché del **protocollo sottoscritto il 2 maggio 2020 nel settore moda** in cui viene previsto esclusivamente che potranno essere costituiti anche comitati settoriali o territoriali con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. In questa direzione si pone altresì il documento **OPES per il**

settore delle attività sportive con il quale viene indicato che ogni organizzazione dovrà costituire anche un comitato per l'applicazione e la verifica.

Al contrario, in alcuni settori viene adottato un livello di dettaglio superiore, sottolineando l'importanza di coinvolgere all'interno dei comitati i rappresentanti delle parti sociali. A tal proposito, l'**accordo quadro del commercio sottoscritto in data 18 maggio 2020** ha previsto l'istituzione di un Comitato Territoriale composto dai componenti dell'Organismo Paritetico Territoriale per la salute e la sicurezza, con il coinvolgimento dei rappresentanti delle parti sociali sottoscrittrici dell'accordo, che si avvarrà della collaborazione degli RLST. Di particolare rilievo appare la possibilità di fruire dell'apporto di esperti quali medici del lavoro, psicologi del lavoro, tecnici RSPP e esponenti ATS e INAIL territoriali. Ancora, il **protocollo conerie stipulato il 21 aprile 2020** prevede che le funzioni del Comitato Paritetico Nazionale vengono svolte dall'Osservatorio Nazionale che sarà coadiuvato da un Comitato Paritetico Territoriale. Successivamente, con una nuova intesa del 1 maggio viene precisato che il Comitato Paritetico Territoriale deve essere istituito qualora non si proceda alla costituzione di appositi comitati aziendali. A tal proposito, infatti, il comitato territoriale dovrebbe essere preferibilmente settoriale e composto, se previsti, da Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, con la partecipazione degli RLST e delle rappresentanze sociali.

Non sono mancati protocolli e/o linee guida settoriali che hanno disciplinato in modo più o meno dettagliato anche i compiti, le attività e le funzioni da attribuire ai comitati. In tale ambito si inserisce il **protocollo penne, spazzole e affini sottoscritto il 13 maggio 2020** tramite il quale viene istituito un comitato paritetico nazionale specificandone i relativi compiti e funzioni. Tra questi, rilevano senza dubbio alcune attività, come quelle di diffondere in azienda i contenuti del protocollo, curarne l'implementazione in ogni azienda anche tramite le rappresentanze territoriali, verificare l'applicazione delle misure, raccogliere e diffondere buone prassi, aggiornare il protocollo anche in base al progresso scientifico. Anche nel settore commercio, con l'**accordo quadro del commercio sottoscritto in data 18 maggio 2020** è stato previsto che i comitati dovranno fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate. Essi dovranno inoltre proporre l'adozione di una serie di azioni che vadano ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) e indicare percorsi di formazione in favore delle aziende e dei lavoratori. L'istituzione di un comitato a livello territoriale è infatti finalizzata a garantire un supporto, in particolar modo, a tutte quelle aziende in cui non sia presente la rappresentanza sindacale. Sulla stessa

linea si pone anche il **protocollo conterie stipulato il 21 aprile 2020** nel quale viene previsto che il comitato territoriale, qualora sia costituito anche un comitato aziendale, coadiuverà il comitato nazionale. Di particolare interesse risulta l'**avviso comune metalmeccanici pmi del 22 maggio 2020** che istituendo i comitati territoriali, ne dettaglia le funzioni e i compiti, individuando altresì il ruolo di supporto degli RLST con l'obiettivo di creare buone prassi e diffondere una cultura della sicurezza.

A seguito dell'integrazione del protocollo condiviso del 24 aprile 2020, sono proliferati anche molti interventi al livello territoriale. È questo il caso, ad esempio, dell'**Intesa regionale del 20 maggio 2020 per i cantieri edili in Toscana**, tramite la quale sono stati istituiti i comitati provinciali per controllo misure di sicurezza nei cantieri edili, nonché dell'**accordo Confindustria Alto Adriatico del 22 aprile 2020**, tramite il quale è stato istituito un RLST al fine di coadiuvare le aziende del territorio con l'ulteriore supporto di un rappresentante di Confindustria Alto Adriatico. Con particolare riferimento al ruolo centrale dell'RLST per le imprese in cui manca la rappresentanza sindacale aziendale, rilevano in particolar modo gli **accordi territoriali interconfederali per il settore artigianato dell'Emilia Romagna e del Veneto stipulati il 13 maggio 2020** e l'**accordo Confindustria Alto Adriatico per il territorio di Pordenone del 21 aprile 2020**, in cui, in aggiunta, viene sottolineato l'apporto indispensabile del Medico Competente tramite l'Organismo Paritetico Provinciale.

In alcuni territori sono stati coinvolti anche gli enti bilaterali nella composizione dei comitati. Rilevano a tal proposito almeno due protocolli: il primo, è quello stipulato a **maggio 2020 per piccoli cantieri in Umbria** in cui sono stati coinvolti anche gli enti bilaterali dell'edilizia (Cesf di Perugia, Tesef di Terni, Scule Edili e Cpt) che dovranno operativamente garantire, attraverso gli RLST, le misure di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di rendere effettive e praticabili le misure di sicurezza contenute nel protocollo; il secondo, è l'**accordo per il settore artigiano nel Piemonte, anch'esso stipulato a maggio 2020**, dal quale si evince che verranno costituiti dei comitati provinciali (sottolineando l'impegno della bilateralità artigiana nel Piemonte presente sul territorio da anni con 27 RLST), da consultare in via preventiva, i quali - assieme agli RLST - collaboreranno e verificheranno il rispetto delle misure di sicurezza all'interno delle aziende. A tal proposito, viene sottolineato il ruolo attivo delle parti sociali coinvolte, segnalando che le stesse "con tutte le loro strutture territoriali saranno impegnate inoltre, nei prossimi giorni, a distribuire mascherine e termometri laser".

Anche a livello territoriale non sono mancati accordi con un livello di dettaglio elevato nella disciplina dei compiti e delle funzioni del Comitato. Da segnalare in questo senso l'**Accordo regionale del Veneto per il settore**

edile, artigianato pmi del 12 maggio 2020, con il quale viene istituito un Comitato territoriale denominato “Comitato Regionale Veneto Edilizia Artigiana e PMI emergenza COVID-19” individuando dettagliatamente, scopo, compiti, funzioni, competenze territoriali, durata, componenti etc. stabilendo altresì che tutte le imprese che applicano “il contratto collettivo nazionale e quello regionale del Veneto siglato dalle parti sociali firmatarie per i lavoratori delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia, vi aderiscono nelle more della loro iscrizione e del perfezionamento dell'invio della prima denuncia mensile alla cassa anche quelle imprese che effettuano la loro prima assunzione”. Anche nel caso del **comunicato per il settore edile nel territorio di Taranto, siglato il 6 maggio 2020** da Formedil Cpt e Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Cassa Edile, viene specificato che il comitato territoriale - composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali per la provincia di Taranto - avrà il compito di supporto e sensibilizzazione delle imprese e dei lavoratori nel settore edile (tramite supporto nel protocollo e assistenza in cantiere). Viene specificato altresì che “il Comitato territoriale avrà sede presso l'ente paritetico Formedil Cpt Taranto, organismo capace di affrontare problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in generale il miglioramento dell'ambiente di lavoro” e che lo stesso potrà avvalersi del supporto degli RLST della provincia di Taranto.

A livello aziendale la maggior parte dei protocolli e degli accordi analizzati ha previsto la introduzione dei comitati di applicazione e verifica delle misure di sicurezza finalizzate a prevenire il contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro.

In primo luogo merita segnalare che alcune realtà aziendali hanno previsto, in una primissima fase, accordi diretti a costituire i comitati aziendali: è questo il caso, tra le varie realtà imprenditoriali, di **SKY** (24 marzo), **Marelli** (19 marzo e, successivamente 15 aprile), **Sogin** (24 marzo), **CAF** (20 marzo), **Comifar Distribuzione** (16 marzo), **Louis Vuitton** (18 marzo), **Celine Production** (5 maggio) che istituisce un comitato di vigilanza, **Marzotto** (4 maggio), **COIN** (6 maggio).

Tra le principali funzioni e attività attribuite ai comitati, anche al livello aziendale emergono quelle di applicazione e verifica (**Louis Vuitton**, 18 marzo 2020), di individuazione, condivisione e definizione delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19 (**Coin**, 6 maggio 2020), di orientamento (**Enel**, 30 aprile 2020) nonché di monitoraggio e implementazione delle misure definite nell'ambito del protocollo anche al fine di apportare eventuali e ulteriori integrazioni e miglioramenti, alla luce delle indicazioni delle autorità pubbliche e della comunità scientifica

(**Marelli**, 15 aprile 2020). Nel caso di **Sogin**, 24 marzo 2020, viene inoltre specificato che il comitato potrà interfacciarsi a livello di ciascuna unità produttiva con i RSPP, i RLS/RLST e i RSU/RSA; il comitato potrà riunirsi anche su richiesta di uno solo dei componenti. Nella stessa prospettiva si pongono il protocollo sottoscritto da **CAF** il 20 marzo 2020 (che ha previsto la possibilità di richiedere gli incontri da parte dei firmatari dell'accordo) e il protocollo sottoscritto da **Comifar** il 16 marzo 2020 (che può essere attivato di volta in volta su richiesta di una delle parti). Solo in un caso (**Celine**, 5 maggio 2020) è stato previsto un monitoraggio giornaliero, mediante incontri a distanza, per il Comitato di Direzione, gli HR Manager dei due stabilimenti, il Direttore di stabilimento, il Responsabile di produzione e il RSPP; al contrario, il coinvolgimento del Medico Competente è previsto solo in caso di necessità e degli RLS settimanalmente. Il comitato di vigilanza istituito in Celine dovrà inoltre effettuare visite periodiche dei luoghi di lavoro.

Tuttavia, sembra doveroso specificare che, se infatti in fase di attuazione del protocollo il compito principale dei comitati sembra essere quello di garantire l'applicazione degli interventi previsti nonché la verifica del rispetto delle previsioni ivi disciplinate e il relativo aggiornamento, non pare possibile trascurare il fatto che, in primo luogo, il comitato assume un ruolo centrale anche nella progettazione e predisposizione delle misure di sicurezza nell'ambito della fase iniziale di stesura del protocollo. Emblematico, da questo punto di vista, il protocollo sottoscritto da **Engie** in data 30 aprile 2020 in cui è possibile rilevare che, fra i sottoscrittori del documento di regolazione delle misure di sicurezza per contrastare il Covid-19, vi è anche il comitato per la sicurezza.

Di particolare interesse, al fine di comprendere anche le funzioni e le competenze attribuite a tale istituto, appare l'analisi della composizione e il coinvolgimento di alcune figure particolari all'interno dei comitati aziendali. Nel caso di **Marelli** (accordo del 15 aprile 2020), ad esempio, è stato previsto il coinvolgimento di RSPP, HR, RSA e RLS delle OOS firmatarie dell'accordo; nello stesso senso si pone anche il protocollo sottoscritto da **Louis Vuitton** in data 18 marzo 2020, che vede la partecipazione delle rappresentanze sindacali, RSPP, RLS, datore di lavoro e Direzione HR; in **Sogin** (accordo del 24 marzo 2020), invece, è stata prevista la costituzione del comitato a livello nazionale, il quale risulta formato da un ugual numero di componenti in rappresentanza dell'azienda e in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali. Analogamente anche in **Coin** (6 maggio 2020) sono stati coinvolti tre componenti per ogni OS firmataria e tre componenti di nomina aziendale, oltre al Medico Competente. Ancora, nel caso di **Comifar** (16 marzo 2020) è stato costituito il comitato al livello nazionale con la partecipazione, lato sindacale, di cinque RLS.

Ancora, specifica attenzione meritano le casistiche in cui, all'interno del comitato aziendale, è stato previsto il **coinvolgimento del Medico Competente**, figura centrale e strategica fin dall'inizio della fase emergenziale da Covid-19 per il raccordo necessario tra il sistema di prevenzione occupazionale e il sistema di sanità pubblica. In questo senso si inserisce il protocollo sottoscritto da **CAF** (20 maggio 2020) con il quale viene introdotto un comitato paritetico in ogni sede che risulta composto non solo da RSA/RSU (almeno uno per ogni organizzazione sindacale presente), RLS, RSPP e rappresentanti dell'azienda, ma anche dal Medico Competente. Ancora, la figura del Medico Competente viene altresì prevista nei comitati istituiti da molte aziende, tra cui **Marzotto** (4 maggio 2020), **Celine** (5 maggio 2020), **Coin** (6 maggio 2020), **Conbipel** (12 maggio 2020).

Un altro elemento centrale, anche alla luce di quanto affermato del Tribunale di Treviso con pronuncia del 2 luglio 2020 ⁽¹⁾, sembra essere quello di prevedere la partecipazione al comitato aziendale della rappresentanza sindacale presente in tutti gli stabilimenti di ogni singola realtà produttiva al fine di ottenere una effettiva partecipazione alla gestione della materia prevenzionistica da parte dell'istituto in parola. In tal senso, sebbene quasi nessuna delle casistiche analizzate sembra prevedere, almeno esplicitamente, tale dinamica (fa in parte eccezione **Conbipel** con protocollo del 12 maggio 2020 che ha previsto tre componenti per ciascuna sigla sindacale per la rete dei negozi, sette componenti per sede e magazzino, tre componenti di parte aziendale, RSPP, MC coordinatore e partecipazione delle segreterie nazionali), meritano di essere segnalate almeno due esperienze che sembrano tener conto della concreta realtà organizzativa valorizzando i singoli stabilimenti: **Celine** (5 maggio 2020), la quale prevede la partecipazione al Comitato dell'HR Manager dei due stabilimenti nonché del Direttore di stabilimento, oltre al Comitato di Direzione, responsabile di produzione, RSPP, Medico Competente e RLS; **Nuovo Pignone** (15 aprile 2020) in cui viene prevista la possibilità di adeguare le misure di sicurezza in base al contesto specifico e alle caratteristiche peculiari di ogni stabilimento mediante riunioni del comitato aziendale ogni 15 giorni al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di sicurezza (sul punto merita segnalare anche il protocollo di **Giorgio Armani Operations** del 27 aprile 2020 e di **CAF** del 20 marzo 2020 che hanno previsto una riunione a settimana del proprio comitato aziendale al fine di aggiornare le misure

⁽¹⁾ Il riferimento è al principio per cui, secondo il Trib. Treviso 2 luglio 2020, il comitato di cui all'art. 13 del protocollo condiviso dalle parti sociali dovrebbe essere istituito in ogni unità produttiva. Tesi che, a parere di chi scrive, non appare totalmente condivisibile per le ragioni individuate in Benincasa G., *L'attuazione del protocollo di sicurezza "anti-contagio" tra formalismo, concretezza e condotta antisindacale* (nota a Trib. Treviso 2 luglio 2020), DRI 3/2021, pp. 805-811.

di sicurezza). Viene altresì prevista l'istituzione di un comitato di crisi per la gestione di eventuali persone asintomatiche.

Infine, alcune aziende prevedono l'istituzione di comitati al livello territoriale, tra cui **RAI** (27 maggio 2020) e **Metro C** (29 aprile 2020) che, nel caso di specie, ha coinvolto anche i rappresentanti dei lavoratori territoriali di Roma della sicurezza dell'associazione regionale, del sistema bilaterale di settore. Nello stesso senso si pone anche **Conbipel** (12 maggio 2020) che ha previsto che il monitoraggio del protocollo avverrà mediante il comitato anche al livello territoriale.